



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 22/10/2020

FATTO

La ricorrente, assistita da un'Avvocata di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolta a questo Arbitro, premettendo di avere sottoscritto tre Buoni Fruttiferi Postali, appartenenti tutti alla serie Q/P.

Ha specificato che trattasi:

- di un BFP del valore nominale di £. 500.000, emesso il 10/9/1986;
- di un BFP del valore nominale di £. 1.000.000, emesso in data 11/4/1987;
- di un BFP del valore nominale di £. 500.000, emesso il 19/8/1987.

Parte istante ha, inoltre, premesso che sul retro di ciascuno dei tre predetti Buoni era stato apposto un timbro, segnalante una variazione dei tassi di interesse originariamente stampati che, tuttavia, si riferiva solo al periodo fino al 20° anno e che, dunque, lasciava inalterata l'indicazione del rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno.

Ha lamentato la ricorrente che, chiesta la liquidazione dei sopra indicati titoli, l'intermediario le aveva offerta e corrisposta una somma inferiore rispetto a quella effettivamente dovutale e ciò sull'assunto che, anche in riferimento al predetto periodo dal 21° al 30° anno, non potevano applicarsi le condizioni riportate sul retro dei Buoni, bensì i criteri di calcolo degli interessi indicati nel D.M. 13/6/1986.

Richiamati il principio del legittimo affidamento dei risparmiatori, la sentenza n. 13979/2007 della Corte di Cassazione, la decisione n. 5674/2013 del Collegio di Coordinamento ABF e altre pronunce dei Collegi territoriali ABF, la ricorrente ha contestato il superiore costruito ed operato dell'intermediario, deducendo che, essendo



stati i suoi BFP emessi tutti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986, per essi non era ammissibile un eterointegrazione normativa alla stregua del detto decreto e che, dunque, per il periodo dal 21° al 30° anno era doveroso riconoscerle i maggiori importi derivanti dall'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei titoli (in parte qua non modificati dall'apposto timbro), detratto ovviamente quanto già corrisposto dall'intermediario per gli anni in contestazione e al netto delle ritenute fiscali.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario si è opposto all'accoglimento dell'incoato ricorso, affermando, innanzitutto, che tutti e tre i BFP oggetto di vertenza appartenevano alla serie "Q", istituita con decreto ministeriale del 13/6/1986, e rappresentando che, in conformità al detto provvedimento normativo, essi erano stati rilasciati utilizzando i moduli della precedente serie "P", ma apponendo sul fronte dei medesimi il timbro con la dicitura "Serie Q/P", nonché, sul retro, un timbro recante la misura dei tassi corrispondenti alla nuova serie.

Su tale ultimo punto, in particolare, l'intermediario ha sottolineato che, alla stregua della tabella allegata al prefato D.M. 13/6/1986, il rendimento dei BFP della serie "Q" è strutturato, contemplando un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

Parte resistente ha, inoltre, osservato che l'art. 5 del sopra citato decreto ministeriale prescriveva di apporre il timbro con l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse, in sostituzione di quanto originariamente stampato sul retro dei titoli, ma non imponeva di indicare anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno.

Rilevato di avere, quindi, legittimamente modificato i rendimenti della serie "P", originariamente riportati nei titoli di cui si controverte, l'intermediario ha, altresì, sostenuto che la ricorrente era a conoscenza, sin dalla data del rilascio dei Buoni, che gli stessi appartenevano alla serie "Q", e, perciò, era a conoscenza (o avrebbe potuto, comunque, esserlo) della misura dei tassi di interesse dei detti titoli, senza che potesse ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

A ulteriore sostegno della correttezza del proprio operato, parte resistente ha, peraltro, richiamato la nota del 15/2/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alcune sentenze del Giudice ordinario ed ha segnalato che, mentre andrebbe ricondotta in un più giusto alveo la sentenza n. 13979/2007 della Corte di Cassazione (giacché riferita a fattispecie diversa da quella sottoposta all'esame dell'ABF), sulla questione in esame la Corte di legittimità era ritornata a pronunciarsi con la sentenza n. 3963/2019, la quale si era espressa in favore alla tesi sostenuta da esso intermediario.

Invocata, a conforto delle proprie difese, anche la sentenza n. 26/2020 della Corte Costituzionale, l'intermediario ha, indi, concluso chiedendo il rigetto dell'incoato ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

Con repliche trasmesse il 13/7/2020, la ricorrente ha contestato le controdeduzioni dell'intermediario, insistendo in quanto dedotto e richiesto in ricorso e richiamando, a conferma della fondatezza delle proprie domande, anche la recente pronuncia n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento ABF.

DIRITTO

La vertenza in esame ha per oggetto le condizioni di rimborso di n. 3 buoni fruttiferi, emessi tra il settembre 1986 e l'agosto 1987 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986.



In particolare, si controverte sulla correttezza o meno del calcolo del rendimento dei titoli, effettuato dall'intermediario relativamente al periodo dal 21° al 30° anno.

Osserva il Collegio che dall'analisi dei BFP in questione, emerge che l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo relativo alla serie "P", aggiornato con l'indicazione "Q/P", mentre sul retro si ha evidenza della stampigliatura originaria, facente riferimento al rendimento previsto per i Buoni della Serie "P", e di un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, il quale riporta, invece, l'indicazione dei relativi tassi di interesse sino al ventesimo anno in linea con la serie "Q" e, pertanto, senza rettificare espressamente il rendimento per lo scaglione temporale dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, va rammentato che i buoni postali della serie distinta con la lettera "Q" sono stati istituiti con Decreto del Ministro del Tesoro del 13/6/1986, il cui art. 5, così testualmente recita: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Ebbene, sulla tematica per cui si controverte è intervenuto di recente il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142 del 3/4/2020), affermando che nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza ingenera l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine.

In particolare, a motivazione di tale sua conclusione (peraltro in linea con il già consolidato orientamento dei Collegi territoriali in subiecta materia), il Collegio di Coordinamento con la sua anzicennata decisione ha, in primo luogo rilevato *"che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13979/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo"*.

Ha, inoltre, precisato il Collegio di Coordinamento che *"il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.)"* e che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

emittente e sottoscrittore, rimane irrilevante la *“circostanza che nel corso della durata dell’investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l’ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”. Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o “aberrante” alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento”*.

Alla luce delle superiori condivisibili argomentazioni del Collegio di Coordinamento, ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, la ricorrente abbia diritto a vedersi riconosciuti, in relazione ai tre Buoni oggetto di vertenza, gli interessi, per il periodo dal 21° al 30° anno, secondo l’originario regolamento pattizio, fermo restando che per gli anni precedenti, come incontrovertito tra le parti, debbano invece applicarsi i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al Decreto Ministeriale del 13/6/1986.

Non può, peraltro, indurre a diversa conclusione la sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 20/2/2020, richiamata dall’intermediario, stante che essa ha, in realtà, a suo precipuo oggetto la questione, diversa da quella qui in disamina, della possibilità di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso.

Come riconosciuto e chiesto dalla stessa ricorrente, nella liquidazione dei titoli in disamina dovrà tenersi conto di quanto già corrisposto dall’intermediario per il periodo in contestazione e andrà, altresì, considerato, come pure chiarito dal Collegio di Coordinamento nella sopra richiamata decisione n. 6142/2020, che anche la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno debba avvenire al netto della ritenuta fiscale.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l’intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie Q/P per cui è controversia, gli interessi secondo l’originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI